

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Busto Arsizio, 17 gennaio 2022

A TUTTI I GENTILI CLIENTI

Loro sedi

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AUTONOMI OCCASIONALI

La Legge n. 215/2021 ha introdotto, a decorrere dal 21/12/2021, l'obbligo di preventiva comunicazione finalizzato a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. La comunicazione dovrà essere inviata dal Committente all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, utilizzando la posta elettronica o mediante SMS. In caso di violazione della norma, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda i rapporti in corso alla data del 21/12/2021 e quelli avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione. Con nota n. 29/2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che la comunicazione preventiva riguarda i committenti che operano in qualità di imprenditori, escludendo i soggetti esercenti l'attività di lavoro autonomo (artt. 2222 e 2229 c.c.), ovvero i liberi professionisti.

Modalità di comunicazione

La comunicazione, sempre preventiva, è da inviare all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in cui la prestazione verrà svolta (es. ITL.Varese.occasionalis@ispettorato.gov.it - ITL.Milano-Lodi.occasionalis@ispettorato.gov.it) mediante posta elettronica o SMS. Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti (vedere il seguente link sulle modalità operative <https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavoro-Intermittente.aspx>).

Contenuto della comunicazione

La comunicazione deve avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa: **a)** dati del committente e del prestatore; **b)** luogo della prestazione; **c)** descrizione sintetica dell'attività; **d)** data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta; **e)** l'opera o il servizio; **f)** l'ammontare del compenso, se stabilito al momento dell'incarico.

Annullamento della comunicazione

La comunicazione inviata potrà essere annullata, o i dati indicati potranno essere modificati, in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Considerata la peculiarità della normativa relativa alle prestazioni occasionali, che molte volte le aziende utilizzano per eludere l'assunzione in qualità di lavoratore dipendente, per ulteriori chiarimenti è opportuno che il cliente si rivolga al proprio Consulente del lavoro.

Cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA